



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della libertà, 1 tel.:0522 998511 fax.:0522 841039

www.comune.casalgrande.re.it - pec: casalgrande@cert.provincia.re.it

Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

NUMERO SCHEDA	SUAP 64
TITOLO SCHEDA	NUOVA APERTURA – TRASFERIMENTO - AMPLIAMENTO ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALL'ART. 4 COMMA 5 DELLA L.R. 14/2003
NUMERO REVISIONE	4
DATA REVISIONE	13/12/2016
SETTORE COMPETENTE	ATTIVITA' PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO
RESPONS. PROCED. (Tel. - Mail)	BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it
RESPONS. ATTO FINALE (Tel. -Mail)	BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>Il procedimento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:</p> <p>a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonchè in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;</p> <p>b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti;</p> <p>d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;</p> <p>e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione</p>

	<p>del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114); f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai Comuni; g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma; h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'articolo 10; i) al domicilio del consumatore.</p> <p>I requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione sono previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.: i requisiti professionali devono essere posseduti, nel caso di ditta individuale, dal titolare; nel caso di società, associazione od organismi collettivi, dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione.</p> <p>Le autorizzazioni per l'attività di somministrazione, fatto salvo il rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche norme di settore, abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione di suoni e immagini, semprechè i locali non siano allestiti come un locale di pubblico spettacolo; abilitano altresì all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 persone sempre che non vengano approntati allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni. Abilitano inoltre l'installazione ed effettuazione dei giochi di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931 s.m.i.) nel rispetto del limite numerico di cui al D.M. 27/10/2003 s.m.i..</p> <p>Per quanto riguarda gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi, questi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero minimo stabilito con ordinanza dal Comune, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e sindacali più rappresentative a livello provinciale. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.</p>
<p>NORMATIVA</p>	<p>L.R. 14/2003 s.m.i. (disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) Delibera di Giunta Regionale n. 1879 del 23/11/2009 (aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande); D.Lgs. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); D.L. 147/2012 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno); D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);</p> <p>Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/04/2015 – Nuovi criteri di programmazione; D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 s.m.i. (regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande); R.D. n. 773/1931 s.m.i. (T.U.L.P.S.);</p> <p>L. 447/1995 art.8</p> <p>D.P.R. 227/2011 art.4 e allegato b</p> <p>L. 124/2015;</p> <p>D.Lgs. 222/2016</p>

REQUISITI	<p>Essere in possesso dei requisiti morali e professionali, da autocertificare al momento della presentazione della domanda, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., i requisiti morali sono autocertificati da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari, in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'attività deve svolgersi congiuntamente all'attività principale che deve essere regolarmente autorizzata.</p> <p>I locali devono possedere i requisiti di sorvegliabilità previsti dal DM 564/92 s.m.i..</p> <p>I locali devono rispettare i requisiti previsti dai Regolamenti locali di polizia urbana; di polizia annonaria e igienico sanitaria; i Regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso nonché rispetto della normativa acustica;</p>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Presentazione di SCIA UNICA tramite il portale regionale Suaper.</p> <p>Presentazione dell'allegato relativo alla notifica ai fini della Registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004, da inviare al comune tramite il portale regionale SUAPER (sarà trasmessa a cura del SUAP all'AUSL);</p> <p>Modulo per richiesta accertamento sorvegliabilità dei locali;</p> <p>Ai fini dell'impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all'istanza, compilando un apposito allegato.</p> <p>Richiesta rilascio tabella giochi proibiti in marca da bollo € 16,00 (eventuale) se si intende effettuare giochi leciti nei locali.</p>
COSTO	/
MODALITA' PAGAMENTI	/
TEMPISTICA	60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione
SILENZIO ASSENSO	60 giorni dalla presentazione della richiesta
INFORMAZIONI (uff.- orari- modalità- tel.- mail)	<p>Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio</p> <p>Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento</p> <p>Giovedì dalle ore 09.00 alle 13</p> <p>Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30</p> <p>Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).</p> <p>Tel.: 0522 998513 o 0522 998575</p> <p>e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it.</p>
STRUMENTI DI TUTELA	<p>Per richiesta di indennizzo forfetario ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 s.m.i., rivolgendosi (entro 20 giorni dalla scadenza dei termini) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010 s.m.i..</p> <p>Per impugnazione atti: ricorso – Tar entro 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.</p>
SERVIZIO ON-LINE	www.suaper.lepida.it
POTERE SOSTITUTIVO (Art. 2 L. 241/90)	<p>Segretario comunale - tel. 0522 998505; 0522 998511;</p> <p>mail: urp@comune.casalgrande.re.it</p>